

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2817)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4811)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1968*

Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie
a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma decimo, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purchè, per ciascun anno, gli istituti stessi investano almeno il 25 per cento a favore dell'edilizia economica e popolare, avente le caratteristiche previste dalle leggi vigenti, con o senza contributo statale, di enti pubblici, cooperative o singoli cittadini.